

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

## PUBBLICATA LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA VIA

Regione Emilia-Romagna, Legge Regionale n. 4 del 20/04/2018, "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" (BUR Emilia-Romagna P. I 20/04/2018, n. 101)

Entrata in vigore lo scorso 5 maggio 2018, la nuova legge regionale sulla VIA dei progetti attua in Emilia-Romagna quanto previsto dal Dlgs 104/2017, il quale a sua volta ha recepito la direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione di impatto ambientale. Tra le novità previste dalla nuova disciplina, che abroga la precedente Lr 9/1999, si segnalano: la possibilità di effettuare, su richiesta del proponente, una valutazione preliminare dei progetti per determinarne l'assoggettabilità a VIA; l'adeguamento degli allegati contenenti l'elenco dei progetti da sottoporre a screening o VIA; l'obbligo di presentazione delle istanze in formato elettronico, tramite un portale telematico regionale dedicato; l'introduzione di nuove forme di coinvolgimento e partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, con l'istruttoria pubblica che sarà disciplinata nel dettaglio in una successiva direttiva della giunta regionale. Il testo della nuova legge prevede inoltre tempi certi e perentori per la definizione del procedimento, la cui violazione comporterà sanzioni anche pecuniarie, insieme al monitoraggio e controllo del rispetto degli esiti della Via.

## ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI, IL REATO "MIGRA" DAL CODICE AMBIENTALE A QUELLO PENALE

Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046)" (GU Serie Generale n.68 del 22-03-2018)

Il decreto in esame, entrato in vigore il 6 aprile 2018, attua il principio della cd "riserva di codice in materia penale" in base al quale, per migliorare la conoscenza e quindi l'effettività delle sanzioni penali, si intende trasferire all'interno del codice penale una serie di reati oggi presenti in altre leggi di settore, che abbiano a oggetto beni di rilievo costituzionale. In tal senso il decreto prevede il trasferimento all'interno del codice penale, tra gli altri, del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, fin ora disciplinato dall'articolo 260 del Dlgs 152/2006. Tale illecito penale viene dunque "cancellato" dal Codice ambientale per essere riproposto, in maniera pedissequa, nel

nuovo articolo 452-quaterdecies del Codice penale. Contestualmente viene disposto il coordinamento del testo dell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, per confermare la competenza del Pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto a svolgere le indagini in questa materia.

## PUBBLICATO IL TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE

Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (18G00060) (GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018)

Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 aprile scorso, ha lo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, salvaguardare l'assetto idrogeologico, prevenire il rischio incendi e il degrado ambientale.

## MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI. I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Circolare n. 3216 del 28/02/2018

Con la legge n. 167/2017 sono state introdotte modifiche al Titolo III-bis, Parte IV del Dlgs 152/2006 prevedendo, per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, l'obbligo del rispetto di valori limite di emissione più restrittivi per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, quando tali impianti siano autorizzati a modificare alcune condizioni di esercizio. Con questa circolare il Ministero fornisce chiarimenti volti a evitare possibili difformità in sede di rilascio dei titoli autorizzativi. Con una lettura combinata del comma 1 e del comma 1-bis dell'articolo 237-nonies, si chiarisce che il rispetto dei valori limite di emissione (per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio) fissati nell'Allegato 1, paragrafo A, rappresenta una misura cautelativa che deve essere assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i quali l'autorità competente ha previsto l'applicazione di prescrizioni gestionali diverse da quelle riportate rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, al comma 11 dell'articolo 237-octies. Il citato comma 1-bis, infatti, circoscrive il proprio campo di applicazione disponendo che solo gli "impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio" devono comunque assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1,

paragrafo A. Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma invece l'applicazione dei limiti previsti dall'Allegato 2, parte A, come stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 237-nonies.

## INQUINAMENTO DELLE ACQUE E RILIEVI TECNICI DELL'ARPA. I LIMITI AL SINDACATO DEL GIUDICE

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, sentenza n. 409 dell'8 maggio 2018

Si segnala una recente sentenza con la quale il Tar della Sardegna si è pronunciato sul tema dei poteri del giudice amministrativo di fronte ai rilievi tecnici espressi dall'Arpa e, nel caso di specie, posti alla base di un'ordinanza contingibile e urgente del Comune. La questione decisa riguardava la legittimità di reiterate ordinanze di divieto di accesso alla darsena del porto del Comune di Porto Torres, a seguito del perdurante inquinamento della falda. Quanto alle contestazioni della società ricorrente sui rilievi tecnici dell'Arpa, il Tar ha ricordato che il Giudice può solo verificare la ragionevolezza e coerenza della valutazione, ma non può sostituirsi all'Amministrazione la cui attività, in questo caso, è espressione di discrezionalità tecnica. Ciò comporta che, se la regola tecnica è stata osservata correttamente, il giudice non può sindacare l'operato della PA, poiché il risultato "è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato".

## QUALITÀ DELLE ACQUE, AGGIORNATO L'ELENCO EUROPEO DELLE SOSTANZE DA MONITORARE

Commissione europea, Decisione di esecuzione n. 2018/840 del 5 giugno 2018 (GUUE L. 07/06/2018, n. 141)

Con la decisione di esecuzione del 5 giugno 2018, la Commissione europea ha aggiornato l'elenco di controllo delle sostanze presenti nelle acque da sottoporre a monitoraggio ai sensi della direttiva 2008/105/CE sullo standard di qualità ambientale nella politica delle acque. Il nuovo elenco sostituisce quello approvato con decisione 2015/495/UE e le sostanze indicate sono scese da 10 a 8. In base alle norme europee gli stati membri devono monitorare ciascuna sostanza presente nell'elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate per un periodo di almeno dodici mesi. I dati raccolti andranno comunicati alla Commissione e serviranno al riesame delle sostanze prioritarie considerate inquinanti da contenere ai sensi della direttiva acque 2000/60/CE.